



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

**Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi di divertimento e circhi equestri.
Approvato con deliberazione del C.C. 8 del 22/05/2020**

MODIFICHE 2022

ULTIME

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 4 - Aree da assegnare. 2. Nel periodo di svolgimento dei Parchi divertimento è fatto divieto di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza, quali circhi equestri, Parchi divertimento ecc., sia su spazi pubblici che privati sul territorio comunale.</p>	<p>Art. 4 - Aree da assegnare. 2. Nel periodo di svolgimento dei Parchi divertimento è fatto divieto di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza, quali circhi equestri, Parchi divertimento ecc., sia su spazi pubblici che privati sul territorio comunale in considerazione della limitata disponibilità delle aree adibite anche ad altri servizi (mercato, parcheggi, etc...) indispensabili per l'accoglienza turistica..</p>
<p>Art. 5 - Istanza di partecipazione - concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio. 3. Nella domanda deve essere indicato quanto segue: i. dimensione precisa e numero di targa al seguito dell'attrazione, suddivisi per tipologia (mezzo di trasporto dell'attrazione, caravan, roulotte etc.). Potranno essere indicati massimo due moduli abitativi.</p> <p>4. c. copia autenticata della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;</p> <p>5. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Servizio competente, previo versamento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 30;</p>	<p>Art. 5 - Istanza di partecipazione - concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio. 3. Nella domanda deve essere indicato quanto segue: i. dimensione precisa e numero di targa del mezzo utilizzato al trasporto dell'attrazione. al seguito dell'attrazione, suddivisi per tipologia (mezzo di trasporto dell'attrazione, caravan, roulotte etc.). Potranno essere indicati massimo due moduli abitativi.</p> <p>4. c. copia autenticata della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;</p> <p>5. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o demaniale per lo svolgimento dell'attività, autorizzata sia con SCIA che con autorizzazione dal Servizio competente, è soggetta a versamento di deposito cauzionale di cui al successivo articolo 30;</p>
<p>Art. - 14 Parchi di divertimento. 1. Sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito vengono organizzati n. 3 (tre) parchi tradizionali di divertimento: "Parco divertimento invernale" con decorrenza dal primo sabato del mese di dicembre alla seconda domenica del mese di gennaio; "Parco divertimento Estivo" con decorrenza dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, "Parco divertimento di Primavera" esclusivamente con ruote panoramiche e giostre storiche di tipo "carosello" dal 15.03 alla II domenica del mese di Maggio di ogni anno, max 1 attrazione per tipologia.</p>	<p>Art. - 14 Parchi di divertimento. 1. Sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito vengono organizzati n. 3 (tre) parchi tradizionali di divertimento: "Parco divertimento invernale" con decorrenza dal primo sabato del mese di dicembre alla seconda domenica del mese di gennaio esclusivamente con ruote panoramiche e giostre storiche di tipo "carosello" dal 15.03 alla II domenica del mese di Maggio di ogni anno, max 1 attrazione per tipologia; "Parco divertimento Estivo" con decorrenza dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, "Parco divertimento di Primavera" esclusivamente con ruote panoramiche e giostre storiche di tipo "carosello" dal 15.03 alla II domenica del mese di Maggio di ogni anno, max 1 attrazione per tipologia.</p>
<p>Art. 20 - Concessione delle aree e allestimento del Parco divertimenti. 2. La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni e del piano di sicurezza, sulla scorta dell'organico del parco approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento, deve essere redatta da Tecnico abilitato su incarico del richiedente (anche per il tramite del comitato); successivamente il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l'Area Tecnica (Servizio LL.PP e il Servizio Demanio, se l'area interessata è demaniale marittima) verifica l'adeguatezza della documentazione e la trasmette allo SUAP per il successivo inoltro alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la sua convocazione</p>	<p>Art. 20 - Concessione delle aree e allestimento del Parco divertimenti. 2. La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni e del piano di sicurezza, sulla scorta dell'organico del parco approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento, deve essere redatta da Tecnico abilitato su incarico del richiedente (anche per il tramite del rappresentante del parco comitato); successivamente il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l'Area Tecnica (Servizio LL.PP e il Servizio Demanio, se l'area interessata è demaniale marittima) verifica l'adeguatezza della documentazione e la trasmette allo SUAP per il successivo inoltro alla Commissione Comunale di</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>per l'eventuale sopralluogo.</p> <p>4. L'allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto. Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui al comma 2 del presente articolo devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità alla planimetria medesima.</p> <p>Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio (comprensivo di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio) pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione di cui al precedente art.15.</p> <p>8. L'area del Parco divertimenti può essere concessa "a rotazione" soltanto nell'ipotesi in cui il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti.</p> <p>9. Sono confermate le concessioni "a rotazione" eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la sua convocazione per l'eventuale sopralluogo.</p> <p>4. L'allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto. Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui al comma 2 del presente articolo devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità alla planimetria medesima.</p> <p>Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio (comprensivo di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio) pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione di cui al precedente art.15.</p> <p>Le attrazioni autorizzate devono essere installate esclusivamente nelle aree concesse.</p> <p>8. L'area del Parco divertimenti può essere concessa "a rotazione" soltanto nell'ipotesi in cui il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti.</p> <p>9. Sono confermate le concessioni "a rotazione" eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>Art. 25 - Attività complementari.</p> <p>1. Sono considerate attività complementari al parco i banchi gastronomici, i banchi dolci e/o semi e i banchi crepes ed i banchi di somministrazione.</p> <p>2. la notifica di inizio attività deve essere presentata/inviata, in modalità telematica tramite il portale del Comune di Borghetto Santo Spirito, alle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.,</p> <p>3. I titolari dei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui sopra possono iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della notifica, fatti salvi vincoli temporali previsti da altre normative di settore (commerciali, ambientali, edilizie, ecc.);</p> <p>3. la notifica costituisce dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di possesso dei requisiti generali e specifici in materia di igiene previsti dal Regolamento (CE) 852/2004;</p> <p>4. L'istante, o un preposto delegato in caso di sua assenza, deve essere necessariamente in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del D.Lvo 26/03/2010, n. 59 e s.m.i., condizione assentibile mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della vigente normativa, fatte salve le verifiche da parte dell'Ente circa la veridicità degli stati e delle qualità dichiarate.</p> <p>5. Per la collocazione di tali attività sul parco verranno adottati gli stessi criteri utilizzati per la sistemazione delle attrazioni;</p> <p>6. La somministrazione di cibi e bevande deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possono essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici.</p>	<p>Art. 25 - Attività complementari.</p> <p>ARTICOLO SOSTITUITO</p> <p>1. All'interno dell'area destinata al parco divertimenti l'Amministrazione Comunale può essere autorizzare la presenza di banchi per la vendita di dolci e gastronomia, compreso il consumo sul posto senza il posizionamento di attrezzature per la somministrazione (panche, tavoli e sedie..).</p> <p>2. La domanda per l'ammissione al parco di tali soggetti dovrà essere presentata entro i termini di cui all'art. 15.</p> <p>3. Per la collocazione di tali attività nel parco sono adottati gli stessi criteri utilizzati per la sistemazione delle attrazioni di cui all'art. 16;</p> <p>4. Qualora vi siano più domande rispetto ai posti disponibili, lo SUAP predisporrà una graduatoria tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none">- della maggiore anzianità di presenza all'interno del parco- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva- a parità di punteggio verrà data priorità alla data di arrivo della domanda al protocollo del Comune. <p>5. Gli esercenti tali attività dovranno essere muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i. nonché essere in possesso di carta di esercizio, attestazione annuale e notifica sanitaria.</p> <p>6. Gli orari di attività dovranno coincidere con quelli individuati per il parco.</p>
<p>Art. 26- Condizioni di sicurezza e agibilità del Parco.</p> <p>1. L'agibilità del Parco, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, è dichiarata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prima del funzionamento a pieno organico, su specifica richiesta avanzata dal Comitato di cui al precedente art.18.</p> <p>2. A tal fine il Rappresentante del Parco, dovrà presentare la necessaria documentazione nei termini e con le modalità indicate nel regolamento comunale sul funzionamento della</p>	<p>ARTICOLO SOSTITUITO</p> <p>Art. 26 - Caratteristiche del Parco divertimenti.</p> <p>1. Il parco divertimenti che viene tradizionalmente autorizzato sul territorio cittadino è definito negli articoli 14 e 16.</p> <p>2. L'area utilizzata non deve essere delimitata fisicamente da alcuna chiusura, deve essere accessibile a tutti anche durante gli orari di non funzionamento delle attrazioni e non deve prevedere servizi comuni tra i partecipanti (es. una unica biglietteria).</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>3. Ad integrazione della documentazione di cui al comma precedente, ogni attrazionista, facendo sempre riferimento al Rappresentante del Parco, dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.</p> <p>3 bis è fatto obbligo al Rappresentante del Parco di presentare una valutazione di impatto acustico sottoscritta da un professionista competente in acustica, abilitato a norma della vigente normativa; la predetta valutazione dovrà essere presentata in tempo utile per consentirne la visione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza in materia di pubblico spettacolo.</p> <p>4. La documentazione di cui al precedente comma dovrà inoltre comprendere anche un piano di sicurezza antincendio indicante le procedure da effettuarsi sia prima dell'inizio della manifestazione che in caso di principio di incendio. Tale piano, redatto da tecnico abilitato, dovrà indicare i nomi dei componenti la squadra di primo intervento individuati tra gli stessi titolari delle attrazioni.</p> <p>5. Il Rappresentante del Parco è tenuto a presentare un piano di emergenza nel quale siano predisposte le misure minime da attuare in caso si verifichi una situazione di emergenza legata al funzionamento del parco.</p> <p>6. Nel periodo di durata obbligatoria del parco a pieno organico, il funzionamento del Parco divertimento è subordinato alla dichiarazione di agibilità della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e alla verifica di esecuzione delle prescrizioni impartite dalla stessa Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità Comunale riterrà di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.</p> <p>6 bis E' fatto obbligo al comitato, ad esclusivo onere degli operatori, di dotare l'area del parco divertimenti di bagni chimici in ossequio alla normativa Uni-En 16194 e s.m. e i.; è fatto obbligo agli operatori di dotarsi di regolare contratto di fornitura di energia elettrica a norma delle vigenti normative.</p> <p>7. L'accertamento della mancata rispondenza di un'attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'esclusione dal parco del concessionario con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.</p>	<p>3. Per l'area utilizzata deve essere predisposto il piano di sicurezza con la sistemazione delle attrazioni sulla scorta dell'organico del parco approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16.</p> <p>4. Il piano di sicurezza è redatto da tecnico abilitato, su incarico del richiedente (o anche tramite il rappresentante del parco) come predisposto dal comma 2 dell'art.20, con riguardo alla capacità massima dell'area al di fuori di quella occupata dalle attrazioni, alla individuazione di varchi di accesso e di uscita dei soccorsi di dimensioni superiori a mt. 3,50, alla segnalazione di eventuali percorsi di entrata ed uscita e di movimentazione delle persone all'interno dell'area, alla individuazione di un punto di raccolta per il pubblico in caso di pericolo, alla possibile installazione di dispositivi antincendi.</p> <p>5. Le transenne eventualmente poste a protezione di ciascuna attrazione non costituiscono creazione di area chiusa ai fini dell'applicazione del comma precedente.</p> <p>6. Il rispetto delle indicazioni di cui sopra, oltre al rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza (impianti elettrici, corretto montaggio) verificate attraverso specifica dichiarazione di tecnico abilitato, non comporta l'obbligo di attivare la procedura di verifica da parte della CVLPS - Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, come definito nella nota del Ministero dell'Interno 14/03/2013 n. 557/PAS/U/005089.</p> <p>7. Qualora il parco divertimenti, pur essendo costituito da una modesta aggregazione di attrazioni, venga sistemato in una area delimitata fisicamente da chiusure, sottratta all'utilizzo del pubblico per tutta la durata del parco anche al di fuori degli orari di apertura delle attrazioni, nonché fornita di servizi comuni tra i partecipanti (es. unica biglietteria), oppure dal piano di sicurezza di cui al comma 4 emergano peculiari condizioni di criticità, per l'esercizio dell'attività si ricorrerà a procedura di verifica preventiva da parte della CVLPS - Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.</p>
<p>Art. 28 - Carovane di abitazione e carriaggi.</p> <p>1. Le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni e carriaggi dei titolari delle attrazioni, indicati nella domanda di concessione, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Le date di ingresso e di uscita dei mezzi di cui sopra sono stabiliti di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. Le carovane adibite ad abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme di igiene. Il suolo circostante deve essere costantemente pulito.</p> <p>4. Nell'area dove sostano le carovane deve essere collocato un</p>	<p>ARTICOLO SOSTITUITO</p> <p>Art. 28 - Mezzi di trasporto delle attrazioni.</p> <p>1. I mezzi di trasporto delle attrazioni devono essere indicati nella domanda di concessione e rilascio autorizzazione e trovano collocazione in area individuata dall'Amministrazione Comunale</p> <p>2. L'occupazione di tali aree non può avvenire prima degli 8 giorni di inizio dell'attività delle attrazioni e deve terminare entro 6 giorni e non oltre dalla fine.</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>sufficiente numero di contenitori per rifiuti.</p> <p>5. E' consentita la sosta di massimo n° 2 moduli abitativi o caravan per ogni singola attrazione spazio per ogni attrazione, comunicando le targhe dei mezzi.</p>	
<p>Art. 30 - Deposito cauzionale</p> <p>1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, a pena di decadenza della concessione o rigetto della domanda, dovranno produrre una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale. La garanzia dovrà essere fornita dei seguenti requisiti (cumulativi):</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel caso di inadempienze dell'Assegnatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opposibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del Codice Civile);- La cauzione deve essere operativa entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comune.- L'Assegnatario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.- Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione. <p>2. Il deposito cauzionale è determinato per un importo di € 1.500,00 - € 1.000,00 - € 500,00, rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti. Il deposito cauzionale è inoltre determinato in Euro 2.000,00 per i "Circhi" (sez. IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68) ed in Euro 1.000,00 per le "Esibizioni di moto-auto acrobatiche" (sez. V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68);</p> <p>4. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1, dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico.</p>	<p>Art. 30 - Deposito cauzionale</p> <p>1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, a pena di decadenza della concessione o rigetto della domanda, dovranno produrre una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale. La garanzia dovrà essere fornita dei seguenti requisiti (cumulativi):</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel caso di inadempienze dell'Assegnatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opposibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del Codice Civile);- La cauzione deve essere operativa entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comune.- L'Assegnatario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.- Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione. <p>Nelle sopra citate polizze cauzionarie dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'istituto di fideiussione a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice.</p> <p>2. Il deposito cauzionale è determinato per un importo di € 1.500,00 - € 1.000,00 - € 500,00, rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti. Il deposito cauzionale è inoltre determinato in Euro 2.000,00 Euro 4.000,00 per i "Circhi" (sez. IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68) ed in Euro 1.000,00 Euro 10.000,00 per le "Esibizioni di moto-auto acrobatiche" (sez. V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68);</p> <p>4. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1, dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico, demaniale, sia patrimoniale.</p>
<p>Art. 36 - Domanda di partecipazione.</p> <p>1. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito, in busta chiusa, sulla quale sia riportata la dicitura "Contiene domanda per la concessione percorso trenino lillipuziano", perentoriamente dal primo e non oltre il trentuno gennaio di ogni anno.</p> <p>2. La busta dovrà contenere i seguenti documenti:</p> <p>plico A- documentazione tecnica</p> <p>plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente</p> <p>3. Il plico A- documentazione dovrà contenere domanda con i seguenti elementi:</p> <p>a. le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza) oppure, in caso di Società, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;</p> <p>b. il codice fiscale o la partita IVA gli elementi identificativi e le caratteristiche del trenino, di cui all'art. 47 del D.L. vo</p>	<p>Art. 36 - Domanda di partecipazione.</p> <p>1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito tramite il portale SUAP., in busta chiusa, sulla quale sia riportata la dicitura "Contiene domanda per la concessione percorso trenino lillipuziano", perentoriamente dal primo e non oltre il trentuno gennaio di ogni anno.</p> <p>2. La busta dovrà contenere i seguenti documenti:</p> <p>plico A- documentazione tecnica</p> <p>plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente</p> <p>3. Il plico A- documentazione dovrà contenere domanda con i seguenti elementi:</p> <p>a. le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza) oppure, in caso di Società, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;</p> <p>b. il codice fiscale o la partita IVA gli elementi identificativi e le</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>30/04/1992,n.285,ed al successivo art.72, così come modificato dal D.L. 27/06/2003, n°151, convertito in Legge il 1° agosto 2003,n. 214,come da carta di circolazione ed omologazione;</p> <p>c. gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio competente per territorio, con indicazione dell'oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della presente attività;</p> <p>d. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;</p> <p>e. la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;</p> <p>f. l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso e rispettare le norme del Regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.C.;</p> <p>g. la dichiarazione di disponibilità dell'attrazione da impiegare, con specificazione della natura del relativo titolo;</p> <p>h. il numero minimo di dipendenti che saranno impiegati per l'esercizio del trenino;</p> <p>4.Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.</p> <p>5.Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia conforme all'originale della licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante valida per l'attrazione "Trenino lillipuziano"; 2. materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione; 3. ogni altro atto o documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati; 4. generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (Patente D e C.A.P. tipo KD). <p>6.Il plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente deve contenere: offerta in favore del Comune di Borghetto Santo Spirito di un contributo annuale per il miglioramento della sicurezza stradale.</p> <p>7.Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell'ufficio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.</p> <p>8.Le domande presentate in anticipo rispetto al termine del primo gennaio o successive al 31 gennaio saranno ritenute nulle e,pertanto, rigettate.</p>	<p>caratteristiche del trenino,di cui all'art.47 del D.L.vo 30/04/1992,n.285,ed al successivo art.72, così come modificato dal D.L. 27/06/2003, n°151, convertito in Legge il 1° agosto 2003,n. 214,come da carta di circolazione ed omologazione;</p> <p>e. gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio competente per territorio, con indicazione dell'oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della presente attività;</p> <p>d. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;</p> <p>e. la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;</p> <p>f. l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso e rispettare le norme del Regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.C.;</p> <p>g. la dichiarazione di disponibilità dell'attrazione da impiegare, con specificazione della natura del relativo titolo;</p> <p>h. il numero minimo di dipendenti che saranno impiegati per l'esercizio del trenino;</p> <p>4.Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.</p> <p>5. 2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - copia conforme all'originale della licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante valida per l'attrazione "Trenino lillipuziano"; 2. - materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione; 3. ogni altro atto o documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati; 4. - generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (Patente D e C.A.P. tipo KD). <p>6. Il plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente deve contenere: offerta in favore del Comune di Borghetto Santo Spirito di un contributo annuale per il miglioramento della sicurezza stradale. - l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni del regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.C.;</p> <p>7. Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell'ufficio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.</p> <p>8. 3. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine del primo gennaio o successive al 31 gennaio saranno ritenute nulle e,pertanto, rigettate.</p>
<p>Art. 37 - Cause di inammissibilità.</p> <p>1.Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione della domanda fuori dai termini indicati al precedente articolo 36; • l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori. 	<p>Art. 37 - Cause di inammissibilità.</p> <p>1. Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presentazione della domanda fuori dai termini indicati al precedente articolo 36; - l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori.
<p>Art. 38 - Commissione giudicatrice.</p> <p>1.Per l'espletamento della procedura, sarà nominata apposita Commissione, composta dal Responsabile del Servizio Area</p>	<p>Art. 38 - Commissione giudicatrice.-ABROGATO</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>Custodia e Vigilanza e da due esperti.</p>	
<p>Art. 39 - Criteri di valutazione. 1. In caso di domande concorrenti l'ufficio comunale competente provvederà a stilare apposita graduatoria attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, fino al massimo di punti 100 (cento), determinato nel modo seguente:</p> <p>a) tipologia dell'attrazione tenuto conto dell'impatto ambientale e della qualità dei servizi offerti dalla stessa, fino ad un massimo di punti 50 (cinquanta); b) conoscenza di lingue straniere da parte del personale impiegato, che avrà rapporti con l'utenza. Per ogni lingua straniera dimostrata con attestati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti per corsi di durata non inferiore a 20 giorni : punti 1 per ogni attestato fino ad un massimo di punti 5 (cinque); c) n. giorni/anno in cui l'attrazione sarà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale a titolo gratuito: 10 gg. punti 5 (cinque); 20 gg. punti 10 (dieci). d) utilizzo di sistemi audio per illustrare il territorio cittadino e le sue bellezze fino a punti 5 (cinque); e) offerta gratuita agli utenti di gadgets promozionali di Borghetto S. Spirito (brochure, ecc) fino a punti 10 (dieci); f) concessione in favore del Comune di Borghetto S. Spirito di spazi pubblicitari, sul mezzo, al fine di promuovere proprie manifestazioni e/o iniziative, fino a punti 20 (venti); parziale(fino al 50%) punti 10 (dieci); totale ed in esclusiva punti 20 (venti);</p> <p>2. A parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>	<p>ARTICOLO SOSTITUITO Art. 39-38 - Criteri di valutazione. 1. In caso di presentazione di più domande concorrenti l'ufficio comunale competente provvederà a stilare apposita graduatoria assegnando i seguenti punteggi: - punti 2 per ciascun anno di partecipazione effettiva, ovvero di rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trenino turistico a percorso libero (o con attrazione sostituita con regolare autorizzazione); - punti 1 per ciascun anno di anzianità di appartenenza alla categoria (data di rilascio della autorizzazione ministeriale o licenza del comune di residenza).</p>
<p>Art. 40 - Concessione dell'attività. 1. Il primo classificato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:</p> <p>2. La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza della concessione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria. 3. La concessione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori. 4. La concessione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare, la concessione è subordinata al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie. 5. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, la concessione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.</p>	<p>Art. 40 39 - Autorizzazione per lo svolgimento Concessione dell'attività. 1. L'assegnatario Il primo classificato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione: 2. La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza della concessione dell'autorizzazione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria in caso di più domande presentate. In assenza di graduatoria il servizio è sospeso. 3. La concessione L'autorizzazione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori. 4. La concessione L'autorizzazione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare, la concessione è subordinata al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie. 5. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, la concessione l'autorizzazione può essere subordinata</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>6. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.</p>	<p>all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.</p> <p>6. Dell'avvenuto rilascio della concessione dell'autorizzazione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.</p>
<p>Art. 41 - Durata della concessione e relativi oneri.</p> <p>1. All'assegnatario sarà rilasciata una concessione a carattere annuale.</p> <p>2. Qualora assoggettabile è inoltre dovuto il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.</p> <p>3. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (TOSAP-TARI-Canone demaniale se dovuto) riguardante gli anni precedenti costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.</p> <p>4. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).</p> <p>5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.</p> <p>6. L'insolvenza relativa al contributo di cui ai precedente commi 7 costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.</p>	<p>Art. 41 40 - Durata della concessione dell'autorizzazione e relativi oneri.</p> <p>1. All'assegnatario sarà è rilasciata una concessione a carattere annuale l'autorizzazione a carattere stagionale per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. La Giunta Comunale può con proprio provvedimento prorogare il periodo di svolgimento di tale attività e consentire eventuali ed ulteriori deroghe.</p> <p>2.5. Qualora assoggettabile è inoltre dovuto il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.</p> <p>3. 6. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (canone unico patrimoniale TARI Canone demaniale se dovuto) riguardante gli anni precedenti costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.</p> <p>4. 7. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).</p> <p>5. 8. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.</p> <p>6. 9. L'insolvenza relativa al contributo di cui ai precedenti commi costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.</p>
<p>Art. 42 - Divieto di sub-concessione.</p> <p>1. E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione</p>	<p>Art. 42 41 - Divieto di sub-concessione.</p> <p>1. E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione concessione.</p>
<p>Art. 43 - Rappresentanza.</p>	<p>Art. 43 42- Rappresentanza.</p>
<p>Art. 44 - Obblighi del concessionario.</p> <p>1. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.</p> <p>6. Il concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.</p>	<p>Art. 44 43- Obblighi del concessionario.</p> <p>1. Il soggetto concessionario autorizzato nello svolgimento dell'attività è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Il titolare dell'autorizzazione concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.</p> <p>6. Il titolare dell'autorizzazione concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.</p>



UFFICIO SUAP E COMMERCIO

<p>7. E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori, se non per illustrare il percorso cittadino effettuato dal trenino;</p> <p>8. Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.</p> <p>12. Lo stesso concessionario è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino porta rifiuti. Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.</p>	<p>7. E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori, se non per illustrare il percorso cittadino effettuato dal trenino;</p> <p>8. Il titolare dell'autorizzazione concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.</p> <p>12. Lo stesso concessionario Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino porta rifiuti. Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.</p>
<p>Art. 45 - Cauzione.</p>	<p>Art. 45 44- Cauzione.</p>
<p>Art. 46 - Cause di decadenza e revoca.</p> <p>1. La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:</p> <p>a. perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;</p> <p>b. revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;</p> <p>c. mancata attivazione, entro i termini previsti dall'art. 33, o mancato esercizio per n. 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, nell'arco della concessione annuale, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;</p> <p>d. accertata titolarità di altra concessione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;</p> <p>e. mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.</p> <p>2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:</p> <p>a. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 44;</p>	<p>Art. 46 45 - Cause di decadenza e revoca.</p> <p>1. L'autorizzazione a concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:</p> <p>a. perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;</p> <p>b. revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;</p> <p>c. mancata attivazione, entro i termini previsti dall'art. 33, o mancato esercizio per n. 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, nell'arco della concessione annuale, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;</p> <p>c. accertata titolarità di altra concessione e/o autorizzazione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;</p> <p>d. mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.</p> <p>2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:</p> <p>a. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 44 43;</p>
<p>Art. 47 - Percorso.</p>	<p>Art. 47 46 - Percorso.</p>
<p>Art. 48 - Sanzioni e penali.</p>	<p>Art. 48 47 - Sanzioni e penali.</p>
<p>Art. 49 - Sanzioni.</p> <p>2. Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 (trenta) giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'impossibilità ad essere ammesso sul territorio del Comune, quale spettacolo viaggiante, per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.</p>	<p>Art. 49 48 - Sanzioni.</p> <p>2. Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 (trenta) giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione dell'autorizzazione e l'impossibilità ad essere ammesso sul territorio del Comune, quale spettacolo viaggiante, per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.</p>
<p>Art. 50 - Controversie.</p>	<p>Art. 50 49 - Controversie.</p>
<p>Art. 51 - Norme transitorie.</p>	<p>Art. 51 - Norme transitorie. ABROGATO</p>
<p>Art. 52 - Rinvio e abrogazione di norme precedenti.</p>	<p>Art. 52 50- Rinvio e abrogazione di norme precedenti.</p>
<p>Art. 53 - Entrata in vigore.</p>	<p>Art. 53 51- Entrata in vigore.</p>